

AGEVOLAZIONI

Il credito d'imposta per l'installazione di impianti di compostaggio di Gennaro Napolitano

Seminario di specializzazione

INTERNAZIONALIZZAZIONE D'IMPRESA: VARIABILI FISCALI E OPERATIVE NEI FLUSSI CON L'ESTERO

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

La **Legge di bilancio 2022** contiene specifiche **disposizioni agevolative** finalizzate a incentivare l'**installazione di impianti di compostaggio** presso i **centri agroalimentari** di alcune regioni, e, a tal fine, i [commi da 831 a 834](#), dell'**articolo 1 L. 234/2021**, introducono e disciplinano uno specifico **tax credit**.

In particolare, il [comma 831](#) prevede che per le **spese documentate**, sostenute **entro il 31 dicembre 2022**, relative all'**installazione e messa in funzione di impianti di compostaggio** presso i **centri agroalimentari** presenti nelle regioni **Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia**, è riconosciuto un **contributo**, nel **limite massimo di 1 milione di euro** per l'anno **2023**, sotto forma di **credito d'imposta**, pari al **70%** degli **importi** rimasti a carico del contribuente.

Il successivo [comma 832](#) stabilisce che l'**agevolazione** deve essere richiesta dal **gestore del centro agroalimentare** purché l'**impianto di compostaggio** possa smaltire **almeno il 70%** dei **rifiuti organici** prodotti dallo stesso centro.

La nozione di **rifiuti organici** a cui fa riferimento il comma 832 è quella dettata dal **Codice dell'ambiente (D.Lgs. 152/2006)**, il cui **articolo 183, comma 1, lettera d)**, stabilisce che devono intendersi per tali i *“rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare”*.

Il **compostaggio** consiste, invece, nel **processo** attraverso il quale, a partire dal **trattamento dei rifiuti** e dei **materiali di scarto dei processi produttivi**, è possibile creare un materiale stabile e igienizzato per l'impiego in agricoltura e nel florovivaismo, il c.d. **compost**.

In altri termini, per effetto del **compostaggio** viene riprodotto il naturale processo biologico di decomposizione della sostanza organica contenuta nei rifiuti, ad opera dei microrganismi

presenti nell'ambiente. Il risultato di questo processo è, come detto, il *compost*, che funge da una nuova risorsa per la prima fase della filiera agricola.

Tornado agli aspetti più strettamente giuridici dell'agevolazione in esame, il [comma 833](#) disciplina le **modalità di utilizzazione** del *tax credit*, stabilendo che lo stesso è utilizzabile in **compensazione** mediante il **modello F24**, ai sensi di quanto previsto dall'[articolo 17 D.Lgs. 241/1997](#).

Lo stesso [comma 833](#) precisa, inoltre, che nei confronti del **credito di imposta** non trovano applicazione i **limiti di compensabilità** di cui all'[articolo 1, comma 53, L. 244/2007](#) (limite annuale di utilizzazione di 250.000 euro) e di cui all'[articolo 34 L. 388/2000](#) (limite massimo dei crediti d'imposta e dei contributi compensabili ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale).

Peraltro, con riferimento al tale ultima disposizione, si ricorda che la stessa **Legge di bilancio 2022** ha condotto a regime la disposizione introdotta dal c.d. **Decreto-sostegni-bis** ([articolo 22 D.L. 73/2021](#)), in forza della quale, per il solo anno 2021, il limite di compensabilità previsto dal ricordato articolo 34 era stato elevato a 2 milioni di euro.

La Legge di bilancio 2022, infatti, espressamente dispone che, **a decorrere dal 1° gennaio 2022**, il limite previsto dall'[articolo 34, comma 1, primo periodo, L. 388/2000](#), è **elevato a 2 milioni di euro** ([articolo 1, comma 72, L. 234/2021](#)).

Il **credito d'imposta**, inoltre, **non concorre** alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini Irap.

Secondo il **comma 834**, l'agevolazione in esame è concessa ai sensi e nei limiti del [Regolamento \(UE\) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013](#), relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli **aiuti di Stato c.d. de minimis**.

Infine, si attribuisce a un successivo **provvedimento** del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di bilancio, il compito di stabilire le **modalità di applicazione** e di **fruizione** del **credito d'imposta**, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 831 (**limite massimo di 1 milione di euro per l'anno 2023**).